

Oggetto: iniziative per il mantenimento della Sezione Distaccata del Tribunale di Rutigliano e per evitare la soppressione degli uffici del Giudice di Pace presso il Comune di Rutigliano.

Il Consiglio Comunale di Rutigliano

-vista la legge 14.09.2011, n.148, ed in particolare l'art.1, comma 2 che delega il governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, decreti legislativi per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) riduzione degli uffici giudiziari, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30.6.2011;
- b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
- c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali.....;
- d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
- e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a),b),c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
- f)(omissis);
- g)(omissis);
- h) ...(omissis);
- i) prevedere con successivi decreti del Ministro della Giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
- l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
- m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga rassegnato in misura non inferiore al 50

per cento presso la sede di Tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lett.o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della Giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica..;

-PRESO ATTO del contenuto ufficiale dello schema di D.Lgs. recante "Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell'art.1, comma 2 della legge 14.9.2011, n.148, licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 16.12.2011 e che oggi, prima della definitiva emanazione, è all'attenzione delle competenti Commissione della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura per l'acquisizione dei pareri di legge;

-PRESO ATTO in particolare che tale schema di D.Lgs prevede la soppressione dell'ufficio del Giudice di Pace di Rutigliano ed in coerenza con la legge delega dispone contestualmente le condizioni per un mantenimento dello stesso disponendo che:

“entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale

amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi” (art.3, comma 2 dello schema di decreto legislativo).

“entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della Giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli artt.1 e 2 “ (art.3, comma 3 dello schema di decreto legislativo).

-RITENUTO di porre in essere ogni possibile adempimento teso ad ottenere il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace presso il Comune di Rutigliano in considerazione della sussistenza di validi ed oggettivi criteri che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, dei carichi di lavoro, della specificità territoriale del bacino di utenza, come rinvenibile dall'allegato analitico prospetto.

-RITENUTO che il Tribunale di Rutigliano è stato recentemente oggetto di opere di ristrutturazione e di ampliamento, finanziate dal Ministero di Grazia e Giustizia e dal Comune di Rutigliano, con conseguente notevole miglioramento degli ambienti destinati all'attività giudiziaria rendendo la struttura più funzionale ed adeguata alle esigenze di tutti gli operatori del settore. La sezione distaccata di Rutigliano è , senza dubbio, un ufficio degno di positiva attenzione sia per carico di lavoro e produttività sia per territorio di competenza e popolazione-bacino di utenza, come si rileva da allegato prospetto. Insieme e a parità di valutazione con altre sezioni distaccate, Rutigliano è una delle principali sezioni del circondario del Tribunale di Bari. Nei nuovi possibili scenari di riorganizzazione della geografia giudiziaria in atto presso il Governo e il Ministero della Giustizia, alla sezione di Rutigliano spetterà una candidatura di successo non soltanto alla permanenza della sezione ma anche alla potenziale capacità di assorbire altre sezioni distaccate.

-CONSIDERATO che la soppressione di detti uffici giudiziari e l'accorpamento degli stessi presso la sede del capoluogo di provincia costituiscono non solo un grave danno di immagine ed economico, ma determinerebbero nei confronti della cittadinanza un accesso più disagiata per la giustizia, soprattutto per quanto riguarda quel contenzioso di competenza del giudice di pace dissuadendo le classi meno abbienti a far ricorso alla tutela delle proprie ragioni e diritti.

DELIBERA

1)di manifestare volontà a richiedere , secondo i tempi e le modalità definite nell'emanando decreto legislativo, recante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei giudici di pace - il mantenimento di tale ufficio presso il Comune di Rutigliano facendosi carico delle spese di funzionamento e di

erogazione del servizio ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo necessario;

2) di disporre, per l'effetto, che sia attuata, successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo emanato a norma dell'art.1 comma 2 della legge 148 del 14.09.2011:

a) la modificazione dell'attuale struttura organizzativa dell'ente al fine di garantire la gestione diretta dell'ufficio del giudice di pace di Rutigliano in modo organico all'interno di una delle aree organizzative del Comune di Rutigliano;

b) apposita previsione, all'interno del bilancio pluriennale 2012/1014, di risorse sufficienti a garantire copertura ai costi funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace;

c) apposita convenzione da stipulare con i comuni interessati che consenta la condivisione dei costi di funzionamento;

3) istituire un tavolo permanente dei sindaci dei comuni diper stabilire una strategia condivisa ed unitaria tra le amministrazioni interessate al fine di avviare un rapporto collaborativo con il Ministero di Grazia e Giustizia;

4) coinvolgere i parlamentari di ogni schieramento politico, eletti in provincia di Bari a sostegno di tutte le iniziative svolte a scongiurare le minacciate soppressioni.